

ALLEGATO 7B

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Cognome: BUZZI

Nome: FABRIZIO

Numero iscrizione al Registro: A000055383 Data iscrizione al Registro: 12/02/2007

Iscritto nella Sezione A in veste di Responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa della BUZZI - S.A.S. DI FABRIZIO BUZZI

Numero Iscrizione Registro A000070111

Sedi Operative: VIA IPPOLITO D'ASTE 1/2

Recapito Telefonico: 010/565582

Indirizzo email: GENOVABRIGNOLE.105@AGENZIE.ITALIANA.IT

Sito Internet: FABRIZIOBUZZI@TISCALI.IT

I prodotti offerti sono della Società Italiana Assicurazioni.

L'autorità competente alla vigilanza per l'attività di intermediazione assicurativa svolta è l'IVASS.

Gli estremi identificativi e di iscrizione relativi all'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (<http://www.ivass.it>).

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

L'intermediario **non è detentore** di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.

Nessuna impresa di assicurazioni o impresa controllante imprese di assicurazioni è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale opera l'intermediario.

L'intermediario propone contratti delle imprese assicurative indicate nella Parte I del presente documento.

Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 9 del Regolamento Isvap n° 23/2008, concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, si informa che tali contratti sono intermediati solo per conto della Società Italiana Assicurazioni e che i livelli provvigionali massimi (suddivisi per le diverse categorie di veicoli/natanti) percepiti dall'intermediario (Agente), per ogni contratto concluso, sono quelli di seguito indicati.

Responsabilità Civile Veicoli a Motore e Natanti

Settore I	autoveicoli (esclusi autotassametri), autoveicoli per trasporto promiscuo	%
Settore II	autotassametri	%
Settore III	autobus e autosnodati	%
Settore IV	- motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici, motoveicoli per uso speciale, quadricicli a motore, ciclomotori destinati al trasporto di merci	%
	- autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autocaravan, mezzi d'opera	
Settore V	- ciclomotori non destinati al trasporto di merci, motocicli, motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo	%
	- quadricicli leggeri	
Settore VI	macchine operatrici	%
Settore VII	macchine agricole	%
Settore VIII	natanti ad uso privato	%
Settore IX	natanti ad uso pubblico	%

Nota Bene

I livelli provvigionali sono espressi in valore percentuale in rapporto al premio globale, comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, relativo alla garanzia Responsabilità Civile Auto e Natanti e calcolati ipotizzando l'applicazione dei Tributi Erariali con un'aliquota pari al 12,50%.

Le modifiche delle imposte sull'assicurazione RC Auto, praticabile dalle province a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 68/2011 (c.d. "federalismo fiscale"), possono determinare la variazione del valore percentuale delle provvigioni di cui sopra.

In ogni caso nei documenti contrattuali verrà indicata la provvigione effettivamente percepita dall'intermediario principale.

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Si dichiara che:

1. I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
2. L'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
3. Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa. Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, il contraente può rivolgersi all'IVASS (Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma), allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa.